

Chi paga l'assegno al nucleo familiare e quando occorre l'autorizzazione

La circostanza che **Previdenza flash** abbia pubblicato, nelle ultime settimane, 2 numeri dedicati all'assegno al nucleo familiare ed ai cosiddetti trattamenti di famiglia in genere, ha indotto alcuni dei nostri lettori a chiederci di ritornare sull'argomento per analizzare meglio i casi in cui l'assegno familiare è pagato direttamente dall'INPS e quelli nei quali la ditta per anticipare l'assegno ha la necessità di essere autorizzata preventivamente dall'INPS. Ecco, allora, soddisfatte queste richieste.

QUANDO L'ASSEGNO È ANTICIPATO DAL DATORE DI LAVORO

Come ben sanno gli interessati, l'assegno al nucleo familiare, anche se a carico dell'INPS, è anticipato in genere dal datore di lavoro che, successivamente, conguaglia la somma corrisposta a questo titolo al lavoratore in occasione del pagamento all'INPS dei contributi previdenziali.

Questa regola è stabilita dall'articolo 8, L. n. 1038/61 che, aggiornando il T.U. sugli assegni familiari, testualmente dispone "*Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione*".

Sulla base di questa norma l'INPS, in un successivo [messaggio \(è il numero 12790/2006\)](#), ha chiarito che "*l'obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi (nel limite di 5 anni), per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, sempre che l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l'Inps ovvero non sia cessata o fallita*".

In parole povere ciò vuol dire Il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il nucleo familiare al lavoratore per il periodo prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è inoltrata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Se, nonostante ciò, il datore di lavoro si rifiuta di corrispondere l'assegno ad un ex dipendente, l'INPS, su denuncia del lavoratore che segnala tale inadempienza e solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro perché quest'ultima adotti i provvedimenti sanzionatori di competenza.

Solo quando sia stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la Sede INPS provvederà al pagamento diretto della prestazione.

Una regola particolare vige, poi, quando il lavoratore è occupato presso più aziende. In questi casi, l'assegno deve essere corrisposto dal datore di lavoro presso cui il lavoratore svolge l'attività principale, cioè quella che lo impegna per il maggior numero di ore o quella che costituisce la fonte principale di reddito. A tale scopo il lavoratore si farà rilasciare, alla fine di ogni periodo di paga, una dichiarazione dal datore di lavoro presso cui esplica l'attività secondaria attestante, per ogni settimana, il numero di ore lavorate nelle singole giornate e la consegnerà al datore di lavoro presso cui svolge l'attività principale. In base a questa dichiarazione il datore di lavoro principale provvederà all'erogazione dell'assegno. Qualora non fosse possibile individuare l'attività principale, su richiesta del lavoratore, l'assegno sarà pagato direttamente dall'INPS.

QUANDO L'ASSEGNO È PAGATO DALL'INPS

In deroga al principio generale, vi sono, però, dei casi in cui l'INPS corrisponde direttamente l'assegno per il nucleo familiare al lavoratore sia per le caratteristiche particolari del rapporto di lavoro oppure per le oggettive condizioni in cui trova il datore di lavoro. Ciò avviene per i:

- Lavoratori con qualifica di operai agricoli;
PRATICA ANCORA CARTACEA DA PRESENTARE AGLI SPORTELLI DELL'INPS
- Collaboratori domestici (colf e badanti)
PRATICA DA INVIARE ON-LINE
- Lavoratori collocati in aspettativa sindacale secondo le norme della Legge 300/1970
PRATICA ANCORA CARTACEA DA PRESENTARE AGLI SPORTELLI DELL'INPS
- Lavoratori ex dipendenti di aziende cessate o dichiarate fallite
PRATICA ANCORA CARTACEA DA PRESENTARE AGLI SPORTELLI DELL'INPS
- Lavoratori che percepiscono l'indennità di ASPI, mini ASPI e di mobilità
PRATICA DA INVIARE ON-LINE SE LA PRESTAZIONE A CUI SI "AGGANCIA" E' STATA INVIATA DAL PATRONATO
- Lavoratori cassa integrazione nel caso in cui il pagamento dell'integrazione salariale è effettuato in modo diretto dall'INPS
PRATICA ANCORA CARTACEA DA PRESENTARE AGLI SPORTELLI DELL'INPS
- Lavoratori che percepiscono prestazioni economiche antitubercolari
PRATICA DA INVIARE ON-LINE

- Lavoratori che percepiscono prestazioni di infortunio, malattia, preavviso non lavorato e trattamento di richiamo alle armi quando non è prevista l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare da parte del datore di lavoro;
- Titolari di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti o dei fondi di previdenza sostitutivi e integrativi

[PRATICA DA INVIARE ON-LINE](#)

QUALCHE PRECISAZIONI IN PIÙ

Quando il pagamento degli assegni familiari è effettuato direttamente dall'INPS, allora è bene ricordare ciò che segue:

- **Infortunio** - Quando il rapporto di lavoro è cessato per qualsiasi motivo durante l'infortunio, l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto direttamente dall'INPS per massimo tre mesi comprensivi di quanto già corrisposto dal datore di lavoro.
- **Malattia** - Quando la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro, l'assegno per il nucleo familiare è corrisposto per il periodo successivo direttamente dall'INPS, per un massimo di tre mesi.
- **Preavviso non lavorato** - L'assegno per il nucleo familiare deve essere erogato direttamente dall'INPS per il periodo eccedente i tre mesi liquidati dal datore di lavoro.
- **Trattamento di richiamo alle armi** - Qualora il richiamo alle armi venga corrisposto direttamente dall'INPS, spetta l'assegno per il nucleo familiare solo se non sia stato già percepito sul trattamento economico militare.
- **Aspettativa sindacale** – E necessario in questa ipotesi allegare alla domanda di pagamento diretto la dichiarazione dell'Azienda che attesti il periodo per il quale è stato accordato il permesso sindacale e che non è stato corrisposto alcun assegno per il nucleo familiare e la dichiarazione dell'organizzazione sindacale attestante il periodo di aspettativa
- **Aziende cessate e/o fallite** – In questi casi è indispensabile una dichiarazione dell'azienda o del curatore fallimentare attestante i dati identificativi della ditta, la data di cessazione dell'attività o del fallimento, i dati del lavoratore (con la specifica degli assegni per il nucleo familiare non corrisposti, dell'orario di lavoro, del tipo di contratto e delle presenze)

QUANDO È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE DELL'INPS

Se l'erogazione degli ANF è fatta dal datore di lavoro, è necessaria l'autorizzazione nei casi in cui:

- Venga richiesta l'inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- per applicare l'aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)

- nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

In tali casi il richiedente deve presentare, per via telematica o avvalendosi dell'assistenza del Patronato INAS CISL, domanda di autorizzazione all'Inps, allegando la documentazione necessaria.

Successivamente l'Inps rilascia al richiedente il modello di autorizzazione (è contraddistinto dalla sigla ANF43) e il lavoratore presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il citato modello ANF43.

Se l'erogazione degli ANF è effettuata dall'Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, il richiedente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell'autorizzazione ANF. I casi in cui è prevista l'autorizzazione riguardano i:

- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
- familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%);
- minori in accasamento eterofamiliare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i casi di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

La documentazione da presentare insieme alla domanda (ANF42) è diversa in base ai diversi casi per i quali viene richiesta l'autorizzazione, Così, ad esempio:

- *per figli naturali di coniugi separati*: è necessario presentare la copia della sentenza di separazione o divorzio da dove si evince l'affidamento dei figli, oppure l'autocertificazione.
- *per figli in affidamento congiunto* - l'assegno è erogato all'uno o all'altro genitore in base alla volontà degli stessi (uno dei due genitori autocertificherà la rinuncia degli ANF in favore dell'altro). In caso di contrasto tra gli affidatari si ricorrerà al requisito della convivenza e l'autorizzazione verrà concessa al genitore intorno al quale si è ricostituito il nucleo familiare.

- *per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio* - è necessario presentare la dichiarazione di responsabilità o la documentazione attestante i dati anagrafici e la situazione dell'ex coniuge.
- *per i fratelli sorelle nipoti orfani* occorre un' autocertificazione riferita alle persone per cui si richiede l'autorizzazione, che attesti: a) la condizione di orfani) che non hanno diritto alla pensione di reversibilità) le generalità dei genitori e l'attività svolta a suo tempo da questi ultimi.

Un'ultima precisazione prima di concludere! In un messaggio del 2013 (è il n. 6702) l'INPS ha finalmente chiarito che, nel caso di pagamento diretto degli assegni familiari da parte dello stesso Istituto, non è necessaria alcuna domanda di autorizzazione (anche se la precisazione pare lapalissiana prima di questo messaggio non era così!!!)

Sarà, comunque, a carico del lavoratore l'onere di inviare all'INPS la documentazione necessaria che andava, prima, allegata alla richiesta di autorizzazione.

by S: Martorelli & P. Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "si"